

XII LEGISLATURA

R E G I O N E L A Z I O

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 28 gennaio 2026 ha approvato la

DELIBERAZIONE N. 1

concernente:

**“ELEZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”**

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO lo Statuto;
- VISTO il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in particolare, il Titolo III, Capo II;
- VISTA la legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità) e, in particolare, l'articolo 6 ai sensi del quale:
- il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, *“è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza ed esperienza nel settore della tutela delle persone con disabilità ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell’ambito delle materie sociali.”* (comma 2);
 - *“La carica di Garante è incompatibile con quella di:*
 - a) membro del Parlamento italiano ed europeo, componente del Governo nazionale, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale, sindaco;*
 - b) sindaco e consigliere della Città metropolitana di Roma Capitale;*
 - c) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;*
 - d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.”* (comma 3);
 - ed *“è, altresì, incompatibile con l’esercizio, durante lo svolgimento dell’incarico, di un’attività che possa presentare un conflitto d’interessi, anche potenziale, con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno.”* (comma 4);
 - il conferimento dell’incarico di Garante a dipendenti regionali e di altri enti dipendenti dalla Regione comporta *“il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di*

aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.” (comma 5);

- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 7/2023 e successive modiche, il Garante “*è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti. Dalla quarta votazione è eletto il candidato che consegue il voto della maggioranza assoluta dei componenti.*”;
- VISTO l'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per la nomina del Garante, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del 19 settembre 2023, n. 75;
- VISTA la nota prot. del 3 aprile 2024, RU n. 0008703 con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso alla VII commissione consiliare “Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, *welfare*”, la scheda di carattere generale, corredata dalla documentazione istruttoria, elaborata dalla competente struttura amministrativa;
- DATO ATTO che la VII commissione consiliare non ha effettuato l'esame istruttorio delle candidature per l'elezione del Garante presentate per effetto del predetto avviso pubblico, nel termine di quindici giorni, di cui all'articolo 82, comma 1, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, decorrenti dalla trasmissione della relativa documentazione;
- VISTO l'articolo 22, commi 98 e 99, della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 concernenti modifica alla l.r. 7/2023 e relativa disposizione transitoria;
- RITENUTO di procedere all'elezione del Garante;
- VISTI i *curricula* presentati dai candidati, la scheda di carattere generale con allegata la tabella istruttoria dei candidati propedeutiche all'esame istruttorio da parte della VII commissione consiliare permanente, elaborate dalla competente struttura amministrativa;
- VISTO l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) che stabilisce l'incandidabilità a qualsiasi incarico di competenza

degli organi istituzionali della Regione per coloro che siano stati condannati, in via definitiva, per i delitti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 7;

VISTO, altresì, l'articolo 6, commi 3 e 4, della l.r. 7/2023 che stabilisce le cause di incompatibilità con la carica di Garante;

PRESO ATTO che nelle prime quattro votazioni, avvenute nel corso della seduta consiliare del 28 gennaio 2026, n. 67, non sono stati raggiunti i *quorum* previsti dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 7/2023;

PRESO ATTO che l'esito della quinta votazione per l'elezione del Garante, avvenuta nel corso della medesima seduta consiliare, è il seguente:

- CONSIGLIERI VOTANTI	27
- VOTI VALIDI	27
- SCHEDE BIANCHE	0
- SCHEDE NULLE	0

e che ha conseguito voti 27 ANNA TERESA FORMISANO;

PRESO ATTO della proclamazione di elezione a Garante di ANNA TERESA FORMISANO, avendo la stessa ottenuto, alla quinta votazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale prevista dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della l.r. 7/2023;

DELIBERA

1. di eleggere, ai sensi dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità) e successive modifiche, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità ANNA TERESA FORMISANO;
2. di subordinare l'efficacia della presente deliberazione alla formale accettazione della nomina da parte della stessa;
3. di dare atto che la Garante per la tutela delle persone con disabilità dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di accettazione della nomina;
4. di demandare alla competente struttura amministrativa la verifica dell'assenza di cause di incandidabilità e di incompatibilità;

5. di demandare alla Segretaria Generale lo svolgimento di ogni ulteriore, connesso e consequenziale adempimento.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale nonché trasmessa ad ANNA TERESA FORMISANO.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
(Micol Grasselli)

F.to digitalmente Micol Grasselli

IL PRESIDENTE
(Antonio Aurigemma)

F.to digitalmente Antonio Aurigemma

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello)

F.to digitalmente Giosy Pierpaola Tomasello